

INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE IN RELAZIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente forniamo, di seguito, le informazioni necessarie per comprendere la natura del servizio di gestione di portafogli prestato da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (di seguito “Cassa Centrale”) e commercializzato da intermediari finanziari appositamente incaricati, il tipo di strumenti finanziari interessati ed i rischi ad essi connessi, con particolare riferimento alle linee di gestione proposte.

Il documento si compone delle seguenti Sezioni:

- Sez. 1 Classificazione della clientela e valutazione di adeguatezza
- Sez. 2 Informazioni su Cassa Centrale e sul servizio di gestione di portafogli
- Sez. 3 Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro dei clienti
- Sez. 4 Informazioni sugli strumenti finanziari
- Sez. 5 Informazioni per l'esecuzione e trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente
- Sez. 6 Aggregazione e assegnazione degli ordini (ricezione ed inserimento dell'eseguito, totale o parziale, dell'eventuale ineseguito o revoca dell'ordine)
- Sez. 7 Informazioni sui costi ed oneri connessi alla prestazione del servizio di gestione.

All'interno della Sezione 2 è contenuta la sintesi della Policy adottata da Cassa Centrale per l'identificazione la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi nella prestazione del servizio.

Ulteriori informazioni possono essere richieste in ogni momento presso la sede di Cassa Centrale ovvero presso gli sportelli degli intermediari finanziari incaricati della commercializzazione del servizio di gestione (di seguito gli “intermediari collocatori”).

Sez. 1

Classificazione della clientela e valutazione di adeguatezza

La normativa vigente in materia di servizi di investimento prevede la classificazione della clientela che accede ai servizi di investimento in tre diverse categorie: clienti al dettaglio, clienti professionali e controparti qualificate.

A seconda della categoria di appartenenza è previsto un diverso grado di tutela attribuito dalla normativa al cliente, principalmente per quanto riguarda gli obblighi informativi a carico degli intermediari, la valutazione dell'appropriatezza e/o dell'adeguatezza in relazione ai servizi di investimento proposti, la politica di esecuzione e la gestione degli ordini.

Preliminarmente Cassa Centrale è quindi tenuta a comunicare al cliente la categoria di appartenenza.

A prescindere dalla classificazione attribuita inizialmente, ciascun cliente può chiedere una diversa classificazione, qualora ne ricorrano i requisiti, anche in relazione a singoli servizi od operazioni. In tal caso, è cura di Cassa Centrale verificare il rispetto dei requisiti e provvedere alla comunicazione della nuova classificazione attribuita.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali caratteristiche associate a ciascuna delle tre categorie di clientela.

Cliente al dettaglio
Descrizione
Il "cliente al dettaglio" (<i>retail</i>) è il cliente a cui è garantito il massimo livello di tutela e di informativa. In particolare, la normativa stabilisce che tali clienti sono rappresentati da tutti coloro che non sono "clienti professionali", né "controparti qualificate"
Informativa e tutela
Cassa Centrale è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al "cliente al dettaglio" informazioni circa: <ul style="list-style-type: none">- l'intermediario ed i servizi da esso prestati;- la natura ed i rischi degli strumenti finanziari offerti;- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro dei clienti;- i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari e/o ai servizi prestati;- le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali;- all'esistenza ed ai termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.
Nei confronti del “cliente al dettaglio” si applicano tutte le norme che garantiscono: <ul style="list-style-type: none">- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (<i>best execution</i>);- la completa valutazione di appropriatezza e adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento;- la prevenzione identificazione e gestione dei conflitti di interesse in capo a Cassa Centrale;- la reportistica connessa ai servizi di investimento;- la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali delle parti.

Passaggio a cliente professionale

Ai "clienti al dettaglio" è consentito il passaggio alla categoria dei "clienti professionali" nel rispetto di specifiche condizioni predefinite. La variazione comporta la rinuncia ad alcune delle tutele previste in favore del "cliente al dettaglio". La procedura da seguire per la modifica della categoria di classificazione è la seguente:

1. richiesta in forma scritta da parte del cliente di essere trattato come "professionale" a titolo generale oppure rispetto ad un particolare servizio, operazione, strumento o prodotto di investimento;
2. inoltro al cliente da parte di Cassa Centrale di una nota informativa contenente l'avvertimento che la nuova classificazione come cliente professionale comporta la perdita di alcune tutele;
3. dichiarazione scritta del cliente, in un documento diverso dal contratto, circa la propria consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
4. verifica da parte di Cassa Centrale della sussistenza dei requisiti previsti dall'allegato 3, sezione II.1 del Regolamento Intermediari;
5. notifica al cliente della nuova classificazione.

Cliente professionale

Descrizione

Il "cliente professionale" è un cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Si distinguono tra quelli di diritto (così come definiti dall'allegato 3, sezione I, Regolamento Consob in materia di Intermediari (di seguito il "Regolamento Intermediari") nonché dal Regolamento emanato dal MEF ai sensi dell'art. 6 comma 2-sexies del TUF) ed i soggetti che possono richiedere tale classificazione (cliente al dettaglio se in possesso di specifici requisiti e controparte qualificata nell'ipotesi in cui ritenga di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti).

Informativa e tutela

Cassa Centrale è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, ad inviare al "cliente professionale" informazioni circa:

- la banca e i servizi da essa prestati;
- la natura e i rischi degli strumenti finanziari offerti;
- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro dei clienti;
- i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari e/o ai servizi prestati;
- le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali;
- l'esistenza e i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che la banca detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.

Nei confronti del "cliente professionale" si applicano le norme che garantiscono:

- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili (*best execution*);
- la parziale valutazione di adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento (in quanto le esperienze e conoscenze sono presunte);
- la prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di interesse in capo a Cassa Centrale;
- la reportistica connessa ai servizi di investimento;
- la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali delle parti.

Passaggio a cliente al dettaglio

I "clienti professionali" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati come "clienti al dettaglio".

La richiesta deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero i singoli servizi/ prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come "cliente al dettaglio".

Controparte qualificata

Descrizione

Sono "controparti qualificate" i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o negoziazione per conto proprio e/o ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall'art. 6, comma 2 *quater*, lettera d), numeri 1,2, e 3 del TUF; nonché quelli definiti dall'art. 61 del Regolamento Intermediari. L'attribuzione della qualifica di "controparte qualificata" rileva esclusivamente nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione/trasmissione di ordini, inclusi i servizi accessori direttamente connessi alle relative operazioni.

Informativa e tutela

Alle "controparti qualificate" si applicano le norme che garantiscono la corretta gestione dei conflitti di interesse, nonché gli altri doveri previsti dall'art. 30 della Direttiva 2014/65/UE ("Direttiva MiFID II") in tema, tra l'altro, di informativa e reportistica. Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione ("Regolamento Delegato") alle controparti qualificate si applicano i requisiti applicabili alle comunicazioni ai clienti al dettaglio e professionali tranne nel caso in cui la banca stipuli con tali controparti qualificate accordi per stabilire i contenuti e la tempistica delle comunicazioni.

Passaggio a cliente al dettaglio

Le "controparti qualificate" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati, in via espressa, come "clienti al dettaglio".

La richiesta deve avvenire in forma scritta e deve indicare le tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero i singoli servizi/ prodotti o operazioni per i quali si applica il trattamento come "cliente al dettaglio".

Passaggio a cliente professionale

Le “controparti qualificate” che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere, senza l’obbligo di una richiesta scritta, di essere trattati come “clienti professionale” in relazione a determinate tipologie di servizi/ operazioni/ prodotti ovvero a singoli servizi/ prodotti o operazioni.

Nell’ambito dell’offerta del servizio di gestione di portafogli, Cassa Centrale è tenuta a valutare il grado di adeguatezza del mandato gestorio e/o delle singole operazioni realizzate, verificando che:

- corrisponda/no agli obiettivi di investimento del cliente, considerata la sua tolleranza al rischio;
- sia/no di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con suoi obiettivi di investimento e di sostenere perdite;
- sia/no di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all’operazione o alla gestione del suo portafoglio.

Al fine di effettuare la valutazione di adeguatezza, Cassa Centrale sottopone al cliente o al potenziale cliente, anche per il tramite degli intermediari collocatori, un apposito questionario per la raccolta delle informazioni.

Sez. 2

Informazioni su Cassa Centrale e sul servizio di gestione di portafogli

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti dell’intermediario.

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., 38122 Trento, Via Segantini, 5.

Telefono +39.0461.313111 Telefax +39.0461.313119, e-mail: info@cassacentrale.it.

Società iscritta all’Albo delle Banche - ABI 03599, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.

Sito web: www.cassacentrale.it

- Lingua con la quale avvengono le comunicazioni fra il cliente e Cassa Centrale

Lingua italiana

- Metodi di comunicazione utilizzabili per l’invio e la ricezione di ordini ed istruzioni specifiche

Le comunicazioni, le istruzioni vincolanti e qualunque altra disposizione o dichiarazione del cliente dirette a Cassa Centrale, debbono essere redatte per iscritto ed essere consegnate a mano o inviate a mezzo posta, con lettera raccomandata A.R. nei casi previsti dal contratto per la prestazione del servizio di gestione di portafogli (di seguito il “contratto”) e in ogni caso con esclusione del telefax, all’intermediario collocatore presso il quale è costituito il rapporto o direttamente a Cassa Centrale. L’invio avviene a rischio del cliente per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione. Il cliente dovrà assicurare che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti a Cassa Centrale - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile, con inchiostro o altra sostanza indelebile.

- Autorizzazione ad operare e recapito dell’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione

Cassa Centrale è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento:

- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione degli ordini per conto dei clienti;
- sottoscrizione e/o collocamento;
- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti.

Tali autorizzazioni sono state rilasciate da: BANCA D’ITALIA – Via Nazionale, 91 – 00184 ROMA.

Ulteriori informazioni sull’autorità competente possono essere rilevate tramite la consultazione del sito www.bancaditalia.it e/o richieste direttamente alla Banca d’Italia (Tel. 06/47921; email@bancaditalia.it; PEC: bancaditalia@pec.bancaditalia.it).

- Soggetti incaricati della commercializzazione del servizio

Cassa Centrale distribuisce il servizio di gestione di portafogli anche tramite intermediari finanziari con cui abbia sottoscritto apposito accordo per la commercializzazione del servizio; tali intermediari possono operare anche a mezzo di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede regolarmente iscritti presso l’apposito Albo italiano, previsto dall’articolo 31 del D. Lgs. 58/1998 (Testo unico della finanza). Gli intermediari collocatori sono incaricati della cura del rapporto con il cliente ed, in particolare, della raccolta e del rilascio di informazioni dal/al cliente, della conclusione del contratto in nome e per conto di Cassa Centrale, della conservazione dei documenti, dell’attività di assistenza nel corso del mandato e di una serie di adempimenti contrattualmente previsti, ferma restando la responsabilità di Cassa Centrale in ordine al rispetto di tutte le regole di relazione con il cliente.

- Natura, frequenza e date dei rendiconti

Entro 20 giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre solare, Cassa Centrale fornisce al cliente il rendiconto periodico riferito all’ultimo giorno lavorativo del periodo, redatto ai sensi di legge e regolamenti applicabili e contenente le informazioni previste dall’art. 60 del Regolamento Delegato.

Nel rendiconto è evidenziato il rendimento netto di gestione con riferimento al periodo rapportato all’andamento del parametro oggettivo di riferimento indicato nella linea di gestione prescelta nonché le motivazioni per le quali l’investimento è ritenuto adeguato rispetto al profilo del cliente.

Nei casi in cui il cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, il rendiconto periodico è fornito almeno ogni dodici mesi (ovvero con cadenza semestrale in relazione ai portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari di cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettera c) o di cui all’articolo 1, comma 3, del TUF) e non contiene le informazioni per ciascuna operazione eseguita durante il periodo; in tal caso Cassa Centrale fornisce prontamente al cliente, all’atto di esecuzione di un’operazione, le informazioni essenziali ai sensi dell’art. 59 del Regolamento Delegato; se si tratta di cliente al dettaglio, Cassa Centrale gli invia una comunicazione di conferma dell’operazione al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione o, se Cassa Centrale riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma.

Quando il contratto autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico è fornito al cliente al dettaglio almeno una volta al mese.

- Misure adottate per la tutela degli strumenti finanziari e delle somme di denaro che Cassa Centrale detiene per conto del cliente; compensazione

Il patrimonio conferito in gestione è distinto ad ogni effetto da quello di Cassa Centrale e da quello degli altri clienti. Le azioni di eventuali creditori del cliente sono ammesse nei limiti del patrimonio di sua proprietà. Nel corso del rapporto, l’eventuale liquidità di titolarità del cliente, non investita ma giacente sul conto di gestione, viene remunerata, per il periodo di giacenza, alle condizioni previste nel “Prospetto delle caratteristiche e delle condizioni economiche della gestione” relativo alla linea di gestione prescelta.

Quando esistono tra Cassa Centrale ed il cliente più conti o più rapporti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, Cassa Centrale, ferma la compensazione di legge, ha altresì diritto di valersi della compensazione volontaria al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre in pericolo il recupero del credito vantato da Cassa Centrale. La compensazione avrà luogo in qualsiasi momento, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, senza obbligo

di preavviso o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno - Cassa Centrale darà prontamente comunicazione al cliente.

Fino alla concorrenza dell'intero credito vantato Cassa Centrale ha facoltà di valersi dei diritti di cui sopra anche quando il rapporto creditore, ivi compreso il contratto, sia intestato ad uno solo dei debitori ovvero al debitore ed altre persone, indipendentemente dalla quota di pertinenza di ciascuno.

- Sistema di indennizzo dei clienti o di garanzia dei depositi, con descrizione dei sistemi di copertura

Cassa Centrale aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (sito web del Fondo <http://www.fondonazionaledigaranzia.it/>). Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di Euro 20.000,00, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi.

Cassa Centrale aderisce, altresì, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (sito web del Fondo <http://www.fgd.bcc.it/home/home.asp>). Tale Fondo, alle condizioni previste, rimborsa i depositanti fino alla somma di Euro 100.000,00 per ciascun depositante.

- Identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse

Cassa Centrale adotta ai sensi della vigente normativa ogni misura sufficiente per prevenire, identificare e gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o accessorio allo scopo di evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Cassa Centrale adotta un'apposita policy interna, di cui di seguito si riporta una sintesi, per consentire la gestione dei conflitti di interesse, tenuto conto della propria organizzazione interna, delle proprie dimensioni e del ruolo di capogruppo del Gruppo bancario Cassa Centrale Banca.

Cassa Centrale identifica al suo interno la funzione preposta a verificare il rispetto della predetta policy, alla tenuta del c.d. Registro dei Conflitti - ove vengono indicati i potenziali conflitti oggetto di monitoraggio - ed al reporting al Consiglio di Amministrazione.

Cassa Centrale provvede a:

- individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti;

- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

Quando tali misure non siano sufficienti per assicurare che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, Cassa Centrale, prima di agire per suo conto, lo informa per iscritto della natura e delle fonti del conflitto, anche alla luce del contesto in cui la situazione conflittuale si manifesta.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, Cassa Centrale deve considerare se a seguito della prestazione di servizi, essa stessa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;

b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo;

c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;

d) svolgano la medesima attività del cliente;

e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

La politica di gestione dei conflitti adottata da Cassa Centrale è tesa a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e dell'attività svolta nonché dell'appartenenza al Gruppo Cassa Centrale Banca.

Al fine di garantire tale indipendenza Cassa Centrale adotta, laddove appropriate, misure e procedure volte a:

a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;

b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato;

c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;

d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;

e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Cassa Centrale in particolare presidia i conflitti di interesse che possono verificarsi tra:

- Cassa Centrale stessa e la propria clientela;

- clienti di Cassa Centrale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo i conflitti che potrebbero insorgere tra Cassa Centrale e la propria clientela nella prestazione del servizio di gestione di portafogli attengono a:

➤ incasso di incentivi diversi da quelli normalmente percepiti in connessione alla prestazione del servizio di gestione, come la retrocessione di commissioni a Cassa Centrale per l'investimento in OICR pagate dalle società di gestione degli OICR sottostanti. Tali commissioni non vengono ritenute di competenza di Cassa Centrale e quindi sono integralmente riaccreditate al cliente con cadenza periodica;

➤ investimento in strumenti finanziari, in particolare di parti di OICR, emessi da: a) soggetti indirettamente partecipanti in Cassa Centrale (Union Investment Luxembourg S.A., Union Investment Privatfonds GmbH, società di gestione di fondi controllate da DZ Bank AG); b) soggetti terzi finanziari/partecipati in misura rilevante da Cassa Centrale o da società del gruppo (Nord Est Asset Management S.A., società di gestione del Fondo Comune di Investimento di diritto lussemburghese NEF, partecipata al 100% da Cassa Centrale; Etica Sgr S.p.A., società di gestione del risparmio italiana che promuove fondi di investimento etici, partecipata da Cassa Centrale con una quota pari all'9,22%);

➤ investimento in strumenti finanziari di propria emissione e/o di emissione di banche socie o clienti di Cassa Centrale.

Cassa Centrale gestisce i potenziali conflitti di interesse adottando criteri oggettivi e trasparenti di selezione degli strumenti nell'ambito di un approccio multimanager, in modo da diversificare gli investimenti offrendo al cliente le soluzioni meglio rispondenti al suo profilo di rischio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo i conflitti che potrebbero insorgere tra i clienti di Cassa Centrale si possono riferire ad un non omogeneo trattamento degli ordini di uno o più clienti.

A tal proposito si evidenzia che Cassa Centrale applica le vigenti normative in tema di corretta imputazione ed aggregazione degli ordini e degli eseguiti, assicurando ai singoli clienti l'omogeneità del trattamento (c.d. *fair treatment*).

Si fa rimando alla più complessiva Policy sui conflitti d'interesse adottata da Cassa Centrale per eventuali approfondimenti in merito ai presidi approntati per la gestione e la riduzione dei conflitti di interesse.

- Informazioni sul servizio di gestione di portafogli e termini contrattuali

Concludendo il contratto, il cliente conferisce a Cassa Centrale mandato per la gestione, discrezionale e individualizzata, del patrimonio da esso conferito, nel rispetto dei limiti e delle caratteristiche previste per la linea di gestione prescelta dal cliente.

Il contratto è a tempo indeterminato, salva la facoltà del cliente di recedervi in ogni momento, dandone comunicazione scritta all'intermediario collocatore, ovvero direttamente a Cassa Centrale a mezzo lettera raccomandata A.R.; il recesso ha efficacia dal momento in cui Cassa Centrale ne riceve comunicazione, fermo quanto previsto dall'art. 1729 c.c..

Il contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso scritto delle parti.

Nel caso in cui il cliente sia un consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo") Cassa Centrale può:

- qualora sussista un giustificato motivo, modificare e/o integrare in qualsiasi momento le condizioni del contratto, dandone comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Le modifiche comunicate al cliente entrano in vigore il 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte del cliente, salvo che Cassa Centrale non indichi un termine più lungo. E' fatto salvo il diritto di recesso del cliente;
- modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate al contratto purché sussista un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione scritta al cliente, che ha diritto di recedere dal contratto.

Nel caso in cui il cliente non sia un consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del Codice del Consumo, Cassa Centrale può:

- modificare e/o integrare in qualsiasi momento le condizioni del contratto, dandone comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. Le modifiche entrano in vigore il 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione da parte del cliente, salvo che Cassa Centrale non indichi un termine più lungo. E' fatto salvo il diritto di recesso del cliente;
- modificare senza preavviso le condizioni economiche applicate al contratto dandone immediata comunicazione scritta al cliente, che ha diritto di recedere dal contratto.

Nel caso in cui una o più disposizioni contenute nel contratto divengano incompatibili con successive disposizioni di legge o di regolamento, tali disposizioni sostituiscono quelle in essere tra le parti, senza obbligo per Cassa Centrale di comunicare al cliente la relativa modifica del contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra. Resta salvo il diritto di recesso del cliente e di Cassa Centrale ai sensi dell'art. 1727 del codice civile.

Per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dal servizio di gestione, il cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami di Cassa Centrale. Se il cliente non ha ricevuto risposta entro 60 giorni o non è soddisfatto del relativo esito – prima di adire l'Autorità Giudiziaria - è tenuto, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010, a esperire un procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno dei seguenti organismi:

- Arbitro per le Controversie Finanziarie (A.C.F.). Il cliente può rivolgersi all'A.C.F. per la risoluzione di controversie insorte con Cassa Centrale relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza purché il cliente non rientri tra gli investitori classificati come cliente professionale ai sensi del TUF. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte di Cassa Centrale ai predetti obblighi, quelli che non hanno natura patrimoniale e le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000 euro. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto. Per le modalità e i termini di funzionamento si può consultare il sito www.acf.consob.it, chiedere presso gli sportelli di Cassa Centrale e dell'intermediario collocatore o consultare il sito internet di Cassa Centrale;
- Organismo di Conciliazione Bancaria. Il cliente, singolarmente o in forma congiunta con Cassa Centrale, anche in assenza di preventivo reclamo, può attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Questo tentativo sarà eseguito dall'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma. Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il cliente può, inoltre, chiedere a Cassa Centrale di attivare una procedura conciliativa presso uno degli organismi di mediazione iscritto nell'apposito registro ministeriale, con essa convenuto.

Rapporti con soggetti incaricati della commercializzazione del servizio di gestione e consulenti

Cassa Centrale effettua la promozione e la commercializzazione del proprio servizio di gestione di portafogli anche per il tramite di intermediari finanziari appositamente incaricati. A tal fine, Cassa Centrale definisce con apposito accordo le misure organizzative che devono essere predisposte dai soggetti incaricati della promozione e distribuzione del servizio di gestione per l'espletamento dei loro compiti, prevedendo in particolare le modalità di raccolta e conservazione della documentazione relativa alle operazioni di sottoscrizione, cambio linea, prelievo parziale, delega ed estinzione dei contratti di gestione nonché le modalità di trasmissione degli ordini e delle istruzioni provenienti dal cliente tramite le procedure e funzioni operative predisposte sul portale di Cassa Centrale (www.cassacentrale.it).

Nella predisposizione di tali accordi Cassa Centrale cura la previsione di elevati standard di sicurezza e celerità (es. trasmissione via flusso informatico delle informazioni, procedure di controllo dei flussi, utilizzo di protocolli di sicurezza crittografati in modalità SSL a 128 bit ecc.), nonché la definizione dei centri di responsabilità.

Nel caso in cui Cassa Centrale si avvalga di consulenti nelle decisioni di investimento concernenti proprie attività di gestione, essa mantiene la capacità di analizzare e valutare le indicazioni ricevute.

Metodo di valutazione e di comparazione dei risultati di gestione

Cassa Centrale commisura i risultati della propria attività riguardo ogni linea di gestione ad un parametro oggettivo di riferimento coerente con i rischi ad essa connessi (di seguito "benchmark"). Il benchmark è costruito facendo riferimento ad indicatori finanziari di comune utilizzo, elaborati da soggetti terzi, rilevati quotidianamente dalle fonti ufficiali e rilevabili sui principali quotidiani economici e/o sulle banche dati. Il valore degli indici in cui è strutturato il benchmark della gestione è espresso al lordo della fiscalità e delle commissioni di gestione, mentre il rendimento della gestione è un valore netto.

Il cliente prende atto che:

- le operazioni da lui disposte, compresi i prelievi ed i conferimenti successivi al primo, e le istruzioni e gli ordini da lui conferiti possono influenzare anche sensibilmente i risultati della gestione, con conseguente divergenza dei risultati rispetto al benchmark prefissato;
- il benchmark non può essere ritenuto indicativo di un rendimento minimo o comunque garantito della gestione.

Informazioni sul metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente

La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata giornalmente secondo i seguenti criteri:

	Tipologia strumenti	Tipo prezzo	Fonte
ITALIANI QUOTATI	Azioni	Prezzo Ufficiale	CED Borsa
	Warrant	Prezzo Ufficiale	CED Borsa
	covered warrant	Prezzo Ufficiale	CED Borsa
	Future	Chiusura teorico	CED Borsa
	valori teorici dei derivati (per calcolo margini)	Chiusura teorico	CED Borsa

CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.

Capitale Sociale deliberato Euro 1.263.600.000,00, versato Euro 952.031.808,00.

Iscr. Reg. Imprese di Trento e Cod. Fisc. 00232480228 – Rappresentante del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Società iscritta all'albo delle Banche – ABI 03599

Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Sede legale e Direzione Generale: Trento – Via Segantini, 5 – Tel. +39 0461 313111 – Fax +39 0461 313119 – www.cassacentrale.it

		ETF, fondi immobiliari, fondi chiusi	Prezzo Ufficiale	CED Borsa
		Sicav	Prezzo Ufficiale	CED Borsa
		obbligazioni (MOT-EUROMOT comprensivi di titoli esteri)	Prezzo Ufficiale	CED Borsa
		ETF	N.A.V.	Borsa Italia
		Altri fondi	Chiusura teorico	CED Borsa
	N.Q.	obbligazioni "IT"	Teorico	Procedura Interna CCB
ESTERI	QUOTATI ESTERI	Azioni	Prezzo Ufficiale	Telekurs
		fondi, sicav	Chiusura teorico	Telekurs
	N.Q.	obbligazioni	Last ultima controparte inserita	Telekurs
		ETF	N.A.V. Prezzo Ufficiale	Bloomberg, Telekurs

Tassi di cambio	Cambio Ufficiale BCE del giorno di riferimento	Telekurs
------------------------	--	----------

Cassa Centrale informa il cliente nel caso in cui il patrimonio affidato in gestione si sia ridotto, per effetto di perdite effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 10% del valore totale del patrimonio in gestione valutato alla data di inizio di ciascun trimestre solare., aumentato o diminuito degli eventuali conferimenti o riscatti parziali effettuati dal cliente. In caso di accensione del rapporto in corso di trimestre, Cassa Centrale prende a riferimento il valore totale del patrimonio conferito.

Cassa Centrale si impegna inoltre a provvedere ad analoga informativa nei confronti del cliente in occasione di ogni ulteriore riduzione del patrimonio affidato in gestione in misura pari o superiore al 10%, all'interno dello stesso periodo di valutazione considerato.

Tale informativa è fornita per iscritto da Cassa Centrale, anche per il tramite dell'intermediario collocatore, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo. Il cliente prende atto che ai fini del monitoraggio di detta soglia Cassa Centrale opera sulla base della valorizzazione giornaliera dei portafogli in relazione agli ultimi prezzi e cambi di mercato noti. La soglia, pertanto, si intende superata nel giorno in cui le risultanze delle elaborazioni di valorizzazione del portafoglio evidenziano tale superamento.

Nel caso in cui la Banca detenga posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, Cassa Centrale informa il cliente al dettaglio quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione è effettuata da Cassa Centrale strumento per strumento e non più tardi del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

Dettagli su eventuali deleghe di gestione a soggetti terzi

Benché sia prevista dal contratto la possibilità di delegare a terzi in parte o totalmente l'attività di gestione, allo stato attuale non sono attive deleghe parziali o totali di gestione del patrimonio.

Caratteristiche delle linee di gestione offerte da Cassa Centrale

1) Tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio

GP Benchmark	Titoli di Debito	Azioni	Fondi e Sicav	Strumenti Derivati
Obbligazionaria Euro Breve Termine	fino al 100%	non previste	fino al 100%	solo per copertura
Obbligazionaria Euro Medio/Lungo Termine	fino al 100%	non previste	fino al 100%	solo per copertura
Obbligazionaria Globale	fino al 100%	non previste	fino al 100%	solo per copertura
Bilanciata 20	fino al 80%	fino al 20%	fino al 100%	solo per copertura
Bilanciata 30	fino al 70%	fino al 30%	fino al 100%	solo per copertura
Bilanciata 40	fino al 60%	fino al 40%	fino al 100%	solo per copertura
Bilanciata 50	fino al 50%	fino al 50%	fino al 100%	solo per copertura
Bilanciata 60	fino al 40%	fino al 60%	fino al 100%	solo per copertura
Bilanciata 70	fino al 30%	fino al 70%	fino al 100%	solo per copertura
Bilanciata 80	fino al 20%	fino al 80%	fino al 100%	solo per copertura
Bilanciata 90	fino al 10%	fino al 90%	fino al 100%	solo per copertura
Prudente	fino al 80%	fino al 30%	fino al 100%	solo per copertura
Equilibrata	fino al 70%	fino al 40%	fino al 100%	solo per copertura

CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A.

Capitale Sociale deliberato Euro 1.263.600.000,00, versato Euro 952.031.808,00.

Iscr. Reg. Imprese di Trento e Cod. Fisc. 00232480228 – Rappresentante del Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Società iscritta all'albo delle Banche – ABI 03599

Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Sede legale e Direzione Generale: Trento – Via Segantini, 5 – Tel. +39 0461 313111 – Fax +39 0461 313119 – www.cassacentrale.it

Dinamica	fino al 60%	fino al 50%	fino al 100%	solo per copertura
Azionaria Italia	non previsti	fino al 100%	fino al 100%	solo per copertura
Azionaria Euro	non previsti	fino al 100%	fino al 100%	solo per copertura
Azionaria Globale	non previsti	fino al 100%	fino al 100%	solo per copertura
PIR Risparmio Italia 30	fino al 70%	fino al 30%	fino al 100%	solo per copertura
PIR Risparmio Italia 50	fino al 50%	fino al 50%	fino al 100%	solo per copertura
PIR Risparmio Italia Azionario	non previsti	fino al 100%	fino al 100%	solo per copertura

GP Quantitative	Titoli di Debito	Azioni	Fondi e Sicav	Strumenti Derivati
Quantitative 1	fino al 100%	fino al 20%	fino al 100%	solo per copertura
Quantitative 2	fino al 85%	fino al 30%	fino al 100%	solo per copertura
Quantitative 3	fino al 70%	fino al 60%	fino al 100%	solo per copertura

GP Private	Titoli di Debito	Azioni	Fondi e Sicav	Strumenti Derivati
Comparto Obbligazionario Euro Breve Termine	fino al 100%	non previste	fino al 100%	solo per copertura
Comparto Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine	fino al 100%	non previste	fino al 100%	solo per copertura
Comparto Obbligazionario Globale	fino al 100%	non previste	fino al 100%	solo per copertura
Comparto Obbligazionario Euro High Yield	fino al 100%	non previste	fino al 100%	solo per copertura
Comparto Azionario Italia	non previsti	fino al 100%	fino al 100%	solo per copertura
Comparto Azionario Euro	non previsti	fino al 50%	fino al 100%	solo per copertura
Comparto Azionario Globale	non previsti	fino al 50%	fino al 100%	solo per copertura

2) Tipi di operazioni eseguibili su tali strumenti

Sugli strumenti finanziari individuati nelle tabelle sopra riportate Cassa Centrale può porre in essere, nei limiti stabiliti dalle disposizioni impartite dagli Organi di Vigilanza, le seguenti tipologie di operazioni:

- compravendite a pronti;
- compravendite a premio;
- compravendite a termine;
- operazioni di prestito titoli e riporto;
- pronti contro termine.

Obiettivi di gestione, grado di rischio e descrizione del parametro di riferimento o parametro di rischio

GP Benchmark	Obiettivo	Orizzonte temporale	Grado di rischio	Leva Finanziaria	Parametro di riferimento
Obbligazionaria Euro Breve Termine	Pura redditività	Breve	Basso	1	100% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index
Obbligazionaria Euro Medio/Lungo Termine	Redditività e rivalutabilità del capitale	Medio	Basso	1	60% ICE BofAML Euro Government Index, 40% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index
Obbligazionaria Globale	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio/lungo	Medio/alto	1	100% J.P. Morgan Cash Index 3 Mesi Dollaro

Bilanciata 20	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio/lungo	Medio/basso	1	Componente Obbligazionaria 80%: 20% J.P. Morgan Global Government Bond Index in Euro, 36% ICE BofAML Euro Government Index, 24% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index Componente Azionaria 20%: 6% MSCI World in Euro, 14% MSCI EMU in Euro
---------------	--	-------------	-------------	---	--

Bilanciata 30	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio/lungo	Medio/basso	1	Componente Obbligazionaria 70%: 24,5% J.P. Morgan Global Government Bond Index in Euro, 28% ICE BofAML Euro Government Index, 17,5% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index Componente Azionaria 30%: 9% MSCI World in Euro, 21% MSCI EMU in Euro
Bilanciata 40	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio/lungo	Medio/alto	1	Componente Obbligazionaria 60%: 21% J.P. Morgan Global Government Bond Index in Euro, 27% ICE BofAML Euro Government Index, 12% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index Componente Azionaria 40%: 16% MSCI World in Euro, 24% MSCI EMU in Euro
Bilanciata 50	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio/lungo	Medio/alto	1	Componente Obbligazionaria 50%: 17,5% J.P. Morgan Global Government Bond Index in Euro, 22,5% ICE BofAML Euro Government Index, 10% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index Componente Azionaria 50%: 25% MSCI World in Euro, 25% MSCI EMU in Euro
Bilanciata 60	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio/lungo	Medio/alto	1	Componente Obbligazionaria 40%: 12% J.P. Morgan Global Government Bond Index in Euro, 16% ICE BofAML Euro Government Index, 12% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index Componente Azionaria 60%: 33% MSCI World in Euro, 27% MSCI EMU in Euro
Bilanciata 70	Rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Lungo	Alto	1	Componente Obbligazionaria 30%: 6% J.P. Morgan Global Government Bond Index in Euro, 15% ICE BofAML Euro Government Index, 9% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index Componente Azionaria 70%: 42% MSCI World in Euro, 28% MSCI EMU in Euro
Bilanciata 80	Rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Lungo	Alto	1	Componente Obbligazionaria 20%: 5% J.P. Morgan Global Government Bond Index in Euro, 8% ICE BofAML Euro Government Index, 7% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index Componente Azionaria 80%: 52% MSCI World in Euro, 28% MSCI EMU in Euro
Bilanciata 90	Rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Lungo	Alto	1	Componente Obbligazionaria 10%: 2,5% J.P. Morgan Global Government Bond Index in Euro, 4% ICE BofAML Euro Government Index, 3,5% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index Componente Azionaria 90%: 63% MSCI World in Euro, 27% MSCI EMU in Euro
Prudente	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio/lungo	Medio/basso	1	Componente Obbligazionaria 75%: 22,5% ICE BofAML Global Government Index, 22,5% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index, 11,25% ICE BofAML Euro Government Index, 18,75% ICE BofAML Euro Corporate Index Componente Azionaria 25%: 10% MSCI World in Euro, 15% MSCI Emu in Euro
Equilibrata	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio/lungo	Medio/alto	1	Componente Obbligazionaria 65%: 19,5% ICE BofAML Global Government Index, 19,5% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index, 9,75% ICE BofAML Euro Government Index, 16,25% ICE BofAML Euro Corporate Index Componente Azionaria 35%: 14% MSCI World in Euro, 21% MSCI Emu in Euro
Dinamica	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio/lungo	Medio/alto	1	Componente Obbligazionaria 55%: 19,25% ICE BofAML Global Government Index, 13,75% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index, 8,25% ICE BofAML Euro Government Index, 13,75% ICE BofAML Euro Corporate Index Componente Azionaria 45%: 22,5% MSCI World in Euro, 22,5% MSCI Emu in Euro
Azionaria Italia	Rivalutabilità del capitale	Lungo	Alto	1	100% FTSE MIB
Azionaria Euro	Rivalutabilità del capitale	Lungo	Alto	1	100% MSCI Emu in Euro

Azionaria Globale	Rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Lungo	Alto	1	100% MSCI World in Euro
PIR Risparmio Italia 30	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Lungo	Medio/basso	1	Componente Obbligazionaria 70%: 10% JP Morgan 3M Cash Eur, 50% ICE BofAML Italy Large cap Corporate Eur, 10% J.P. Morgan Global Government Bond Index Eur Componente Azionaria 30%: 10% MSCI World in Eur, 10% FTSE MIB, 10% FTSE Italia Mid Cap
PIR Risparmio Italia 50	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Lungo	Medio/alto	1	Componente Obbligazionaria 50%: 5% JP Morgan 3M Cash Eur, 35% ICE BofAML Italy Large cap Corporate Eur, 10% J.P. Morgan Global Government Bond Index Eur Componente Azionaria 50%: 20% MSCI World in Eur, 15% FTSE MIB, 15% FTSE Italia Mid Cap
PIR Risparmio Italia Azionario	Rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Lungo	Alto	1	Componente Azionaria 100%: 30% MSCI World in Eur, 45% FTSE MIB, 25% FTSE Italia Mid Cap

GP Quantitative	Obiettivo	Orizzonte temporale	Grado di rischio	Leva Finanziaria	Parametro di rischio
Quantitative 1	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio	Basso	1	VaR 2,8% calcolato su di un orizzonte temporale di 22 giorni lavorativi ed un livello di probabilità pari al 99%
Quantitative 2	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio	Medio/basso	1	VaR 3,5% calcolato su di un orizzonte temporale di 22 giorni lavorativi ed un livello di probabilità pari al 99%
Quantitative 3	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio	Medio/alto	1	VaR 7,0% calcolato su di un orizzonte temporale di 22 giorni lavorativi ed un livello di probabilità pari al 99%

GP Private	Obiettivo	Orizzonte temporale	Grado di rischio	Leva Finanziaria	Parametro di riferimento
Comparto Obbligazionario Euro Breve Termine	Pura redditività	Breve	Basso	1	100% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index
Comparto Obbligazionario Euro Medio/Lungo Termine	Redditività e rivalutabilità del capitale	Medio	Basso	1	60% ICE BofAML Euro Government Index, 40% ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index
Comparto Obbligazionario Globale	Redditività e rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Medio/lungo	Medio/alto	1	100% J.P. Morgan Cash Index 3 Mesi Dollaro
Comparto Obbligazionario Euro High Yield	Redditività e rivalutabilità del capitale	Medio/lungo	Medio/alto	1	100% ICE BofAML Euro Corporate BB in Euro
Comparto Azionario Italia	Rivalutabilità del capitale	Lungo	Alto	1	100% FTSE MIB
Comparto Azionario Euro	Rivalutabilità del capitale	Lungo	Alto	1	100% MSCI Emu in Euro
Comparto Azionario Globale	Rivalutabilità del capitale con presenza di rischio cambio	Lungo	Alto	1	100% MSCI World in Euro

Di seguito viene riportata una descrizione degli indici (benchmark) utilizzati come parametro di riferimento:

JP Morgan 3M Cash Index: l'indice permette di monitorare in modo accurato il mercato monetario dell'area Euro; viene calcolato giornalmente in base ai tassi di deposito Euro di scadenza 3 mesi.

JP Morgan Cash Index 3 Mesi Dollaro: l'indice è rappresentativo del rendimento del tasso interbancario a tre mesi in dollari Usa. L'indice espresso in dollari è convertito in euro.

ICE BofAML 0-1 Year Euro Government Index: l'indice rappresenta la media delle performance di tutte le obbligazioni di debito pubblico, denominate in Euro emesse da Paesi Sovrani dell'area Euro, che hanno una data scadenza inferiore ad un anno ed un ammontare minimo di un miliardo di Euro.

ICE BofAML Euro Government Index: l'indice rappresenta la media delle performance di tutte le obbligazioni di debito pubblico, denominate in Euro emesse da Paesi Sovrani dell'area Euro sia nell'Euromercato che in quello domestico, che hanno una data scadenza superiore ad un anno ed un ammontare minimo di un miliardo di Euro.

ICE BofAML Euro Corporate Index: l'indice rappresenta la media delle obbligazioni societarie denominate in euro, emesse su un mercato della Zona Euro, da parte di società con un rating di livello investment grade che hanno una data di scadenza superiore a un anno e un ammontare minimo di 250 milioni di Euro.

ICE BofAML Euro Corporate BB Index: l'indice rappresenta la media delle performance di tutte le obbligazioni societarie denominate in Euro, con rating da BB1 a BB3, che hanno una data di scadenza superiore ad un anno ed un ammontare minimo di 100 milioni di Euro.

ICE BofAML Italy Large Cap Corporate Index: l'indice rappresenta la media delle performance di tutte le obbligazioni di società italiane investment grade, a grande capitalizzazione, denominate in Euro ed emesse in Italia, che hanno una vita residua alla scadenza di almeno un anno ed un ammontare minimo in circolazione di 500 milioni di Euro.

ICE BofAML Global Government Index in Euro: l'indice, denominato in Euro, rappresenta la media delle performance di tutte le obbligazioni governative, nelle loro divise di riferimento, con data di scadenza superiore a un anno emesse da Paesi della Zona Euro con rating investment grade o da Australia, Canada, Giappone, Norvegia, Nuova Zelanda, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti d'America (gruppo FX-G10 o Europa Occidentale).

J.P. Morgan Global Government Bond Index in Euro: l'indice, denominato in Euro, rappresenta la media delle performance di tutte le obbligazioni governative, nelle loro divise di riferimento, con data di scadenza superiore a un anno emesse nei seguenti Paesi: Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Giappone, Spagna, Svezia, Olanda, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

MSCI Emu in Euro: l'indice rappresenta la media delle performance delle azioni quotate nei mercati che fanno parte dell'Unione Economica e Monetaria ponderata per la capitalizzazione del flottante.

MSCI World in Euro: l'indice, denominato in Euro, rappresenta la media delle performance delle azioni, nelle loro divise di riferimento, quotate nei mercati di tutto il mondo (Developed Market) ponderata per la capitalizzazione del flottante.

FTSE MIB: l'indice rappresenta la media delle performance delle maggiori 40 società quotate nel mercato azionario italiano ponderata per la capitalizzazione del flottante.

FTSE Italia Mid Cap: l'indice rappresenta la media delle performance delle prime 60 società per capitalizzazione che non appartengono all'indice FTSE MIB ponderate per la capitalizzazione del flottante.

Sez. 3

Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela

- Informazioni circa il subdeposito degli strumenti finanziari e/o delle somme di denaro detenute per conto dei clienti e responsabilità di Cassa Centrale.

Fatte salve le disposizioni pro tempore vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati, Cassa Centrale è autorizzata a subdepositare, secondo il suo discrezionale giudizio, i prodotti finanziari cartacei e dematerializzati presso organismi di deposito e/o gestione centralizzata italiani o esteri abilitati nella cui giurisdizione la custodia di strumenti finanziari per conto di un altro soggetto sia soggetta a regolamentazione e vigilanza specifica e a condizione che i sub-depositari siano soggetti a detta regolamentazione e vigilanza specifica, da individuarsi caso per caso a seconda delle caratteristiche proprie dei singoli prodotti finanziari depositati.

Cassa Centrale comunica il nominativo del/i subdepositario/subdepositori prescelto/i e si obbliga a rendere nota l'eventuale modifica dello/degli stesso/i mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al cliente.

In relazione agli strumenti finanziari subdepositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti ovvero chiedere a Cassa Centrale la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate dall'organismo di deposito e/o gestione centralizzata.

Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito e/o gestione centralizzata è reso disponibile da Cassa Centrale, anche per il tramite dell'intermediario collocatore, su richiesta del cliente.

Con riferimento alle quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) acquistate e/o sottoscritte, Cassa Centrale è autorizzata ad inserirle nel certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote, alla stessa intestato e ad immetterle nel deposito intrattenuto presso i rispettivi istituti incaricati della gestione accentrata. Per le quote di OICR eventualmente conferite, Cassa Centrale è fin d'ora autorizzata a richiederne il cambio di intestazione al fine di inserirle nel certificato cumulativo intestato al cliente e ad immetterle nel deposito dalla stessa intrattenuto presso i rispettivi istituti incaricati della gestione accentrata. Qualora il regolamento di detti OICR preveda la distribuzione periodica di proventi, il cliente dichiara di rinunciare alla loro liquidazione affinché gli stessi possano essere reinvestiti per suo conto.

- Modalità di deposito degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela: utilizzo del "conto omnibus"

I prodotti finanziari necessari a Cassa Centrale per lo svolgimento della gestione vengono registrati in un apposito conto intestato a Cassa Centrale, ma distinto da quelli riguardanti i prodotti finanziari di proprietà della stessa, con esplicita indicazione che trattasi di beni di terzi. Cassa Centrale istituisce e conserva apposite evidenze contabili dei prodotti finanziari registrati presso di essa. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente.

Cassa Centrale verifica che i prodotti finanziari del cliente registrati presso di sé siano a loro volta registrati presso gli eventuali sub depositari, restando consentita anche la registrazione in un conto "omnibus" intestato a Cassa Centrale in cui siano immessi strumenti e prodotti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. E' pertanto obbligo di Cassa Centrale riconciliare tempestivamente le evidenze contabili di cui sopra con le risultanze degli estratti conto prodotti dai subdepositari.

Cassa Centrale ha facoltà di custodire i prodotti finanziari cartacei ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e di trasferirli in luogo diverso senza darne immediato avviso al cliente. Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente, Cassa Centrale agisce a rischio del cliente.

Sez. 4

Informazioni sugli strumenti finanziari

I. INFORMAZIONI SUI RISCHI GENERALI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI

La presente sezione fornisce alcune informazioni di base non necessariamente esaustive sui rischi connessi ai servizi ed agli investimenti in strumenti finanziari, con particolare riferimento ai rischi connessi al servizio di gestione di portafoglio.

AVVERTENZE GENERALI

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari il cliente deve informarsi presso l'intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

Il cliente deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, Cassa Centrale deve valutare se l'investimento è adeguato per il cliente, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento, alla capacità di sostenere le perdite, alla tolleranza al rischio ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari.

Fermo restando il rispetto degli obblighi in materia di adeguatezza, Cassa Centrale nella prestazione del servizio di gestione di portafogli adotta logiche di diversificazione e copertura, pertanto può inserire all'interno del portafoglio del cliente anche strumenti finanziari che risultino al di fuori del Target Market effettivo positivo di riferimento. Con l'espressione "Target Market effettivo positivo" si identificano i prodotti finanziari che, per caratteristiche, risultano idonei a soddisfare le esigenze e gli obiettivi di investimento del cliente.

Cassa Centrale può altresì effettuare operazioni rientranti nel "Target Market effettivo negativo", che identifica i prodotti finanziari che, per caratteristiche, non risultano idonei a soddisfare le esigenze e gli obiettivi di investimento del cliente. Tali operazioni sono comunicate al cliente tramite i rendiconti periodici.

PARTE "A"

La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- 2) la sua liquidità;
- 3) la divisa in cui è denominato;
- 4) gli altri fattori fonte di rischi generali.

1) Variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo paragrafo) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

Rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono al cliente. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere al cliente.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, il cliente deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dal cliente fino alla scadenza.

Qualora il cliente avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello offerto dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato.

Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon, titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell'8,6%.

E' dunque importante per il cliente, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

Effetto della diversificazione degli investimenti: gli organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.).

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un cliente con un patrimonio limitato.

Il cliente può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

O.I.C.R. Speculativi

Fondi comuni di investimento costituiti in forma aperta o chiusa che derogano i limiti e i divieti di contenimento e frazionamento del rischio previsti dalla Banca d'Italia. E' la tipologia di fondo impiegata dalle SGR per costituire hedge fund di diritto italiano.

I fondi speculativi sono O.I.C.R. non armonizzati, ovvero non aderenti alla disciplina comunitaria in tema di fondi comuni d'investimento.

In aggiunta ai rischi propri di un investimento in O.I.C.R., i fondi speculativi si caratterizzano come di seguito:

- possono derogare ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia aumentando la rischiosità dell'investimento;
- possono investire in fondi Hedge insediati in centri *off-shore* o non soggetti a forme di vigilanza prudenziale;
- gli investimenti tendono ad essere meno liquidi di quelli tradizionali e spesso il disinvestimento richiede un periodo di preavviso (avviene per permettere al gestore di mettere in atto le proprie strategie di investimento);
- possono ricorrere all'utilizzo della leva finanziaria e degli strumenti derivati in modo significativo, comunque nei limiti indicati dal regolamento del Fondo. Si precisa che la leva finanziaria è superiore a uno, ove il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari sia superiore al controvalore del patrimonio affidato in gestione, per effetto di vendite allo scoperto, strumenti derivati, ecc...
- possono, in relazione agli investimenti effettuati, attingere a forme di indebitamento nei limiti indicati dal Regolamento del Fondo;
- la valorizzazione della quota può avere una periodicità anche mensile o superiore;
- la soglia minima di ingresso è molto elevata e le quote minime di ingresso non sono frazionabili, ovvero l'importo minimo di sottoscrizione sopra indicato deve essere interamente soddisfatto in capo ad un unico cliente, attualmente tale importo minimo è pari a 500.000 Euro.

2) Liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in denaro senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per il cliente difficoltà nel liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3) Divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per il cliente, tipicamente l'euro per il cliente italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

Il cliente deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Altri fattori fonte di rischi generali

Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre il cliente a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni ai clienti. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, il cliente dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite.

Il cliente dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni.

Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per il cliente di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopradescritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati.

Sistemi elettronici di negoziazione

Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dal cliente o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

Investimento in titoli assoggettabili a riduzione o conversione e/o a bail-in

Nell'ambito del mandato di gestione, Cassa Centrale può investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione e/o a bail-in secondo quanto previsto dalla Direttiva 2014/59/UE (BRRD) e dai Decreti legislativi di recepimento nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015.

La normativa prevede che, qualora nei confronti di una banca o di un'impresa di investimento sia avviata la risoluzione o un'altra procedura di gestione della crisi, i titoli emessi dalla stessa possano essere soggetti a:

- a) riduzione del valore (nel caso di azioni) o a riduzione del valore e/o conversione in azioni (nel caso di obbligazioni subordinate);
- b) bail-in, quando la misura indicata alla lettera a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o al rischio di dissesto e ricorrano le condizioni per la risoluzione della banca o dell'impresa di investimento.

Il bail-in comporta la riduzione o l'azzeramento del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni. Si applica secondo la gerarchia di seguito indicata i) azioni e altri strumenti rappresentativi di capitale; ii) obbligazioni subordinate; iii) obbligazioni non subordinate (senior); iv) depositi interbancari e delle grandi imprese; v) depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese (per la parte eccedente l'importo di € 100.000,00).

PARTE "B"

La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte del cliente è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che il cliente concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Il cliente deve considerare che la complessità di tali strumenti può condurre all'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri

che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti clienti. Una volta valutato il rischio dell'operazione, il cliente e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per il cliente, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

I futures

L'effetto "leva"

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore del cliente. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente.

Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore del cliente, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se il cliente non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e il cliente è debitore di ogni altra passività prodottasi.

Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. Il cliente che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, il cliente avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, il cliente può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno diverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante.

Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un cliente che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto.

Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante.

Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

Altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", il cliente deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

Termini e condizioni contrattuali

Il cliente deve informarsi presso il soggetto proponente l'investimento circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare.

Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali il cliente può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *future* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'Organo di Vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni.

Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *future* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse.

L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

I contratti swap

I contratti *swap* comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno *swap* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, il cliente deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, il cliente può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

PARTE "C"
La rischiosità di una linea di gestione di portafogli

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

Il cliente, con le modalità precedentemente concordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

Il cliente può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

Il cliente deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, il cliente e il soggetto proponente l'investimento devono valutare se l'investimento è adeguato per il cliente, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

Il cliente può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:

- a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
- b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

a) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per il cliente, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

b) La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti clienti deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale. L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione si veda la parte "B" del presente documento).

Il cliente, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- A.** concordare con Cassa Centrale il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali quest'ultima è tenuta a dargli comunicazione;
- B.** comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- C.** comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto il cliente potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

II. INFORMATIVA "MERCATI EMERGENTI"

Le transazioni poste in essere sui mercati di paesi convenzionalmente definiti come "emergenti", possono esporre il cliente ad una serie di rischi addizionali, non completamente assimilabili a quelli cui va incontro l'operatività su mercati di paesi più sviluppati.

Il presente documento, che non esaurisce tutti gli aspetti legati al rischio di investimenti su mercati emergenti, si propone di fornire una disamina degli aspetti più rischiosi di tale attività.

La tipologia di rischio che caratterizza l'attività di investimento su mercati emergenti, ovvero in strumenti finanziari quotati su mercati emergenti è legata principalmente agli elementi elencati di seguito:

a) assetto economico

Le economie dei paesi con mercati emergenti sono caratterizzate da maggiore instabilità rispetto ai paesi più sviluppati: le conseguenze principali possono essere delle fluttuazioni anche notevoli dei principali parametri economici, quali ad esempio imprevedibili variazioni nei rapporti di cambio con le altre valute, ovvero nei tassi di interesse e di inflazione.

Anche l'eventuale indebitamento del paese nei confronti di altre nazioni o di organismi internazionali, insieme all'assenza di inadeguate infrastrutture, possono contribuire ad aumentare l'instabilità economica e, di riflesso, creare una condizione di incertezza a livello finanziario.

b) situazione politica

E' risaputo che un contesto politico instabile è causa di incertezza e instabilità anche per il mercato finanziario.

L'assetto politico di molti paesi "a mercato emergente" può andare soggetto a significative e non infrequenti trasformazioni, riconducibili per lo più a situazioni di conflittualità a livello sociale, etnico o religioso, accompagnate spesso da periodi di elevata tensione sociale.

Tale conflittualità può sfociare in drammatici stravolgimenti dell'assetto politico, che vanno inevitabilmente ad influire, per quel che qui interessa, sulla stabilità di cambio della moneta e sulla regolamentazione dei mercati.

Particolarmente difficile può quindi risultare per il cliente (e per le sue controparti) formulare delle previsioni sulle ripercussioni che tali eventi possono avere sugli investimenti eventualmente intrapresi.

c) situazione del mercato finanziario

I mercati finanziari organizzati nei paesi emergenti, oltre ad avere di solito minori dimensioni rispetto a quelli dei paesi più sviluppati, dispongono di una regolamentazione meno puntuale ed esaustiva; spesso non esiste neppure un vero e proprio mercato organizzato per gli scambi dei titoli emessi da società operanti in tali paesi.

Un simile stato di cose non può che tradursi in una grande volatilità dei prezzi degli strumenti finanziari emessi nei paesi emergenti, ovvero trattati nei mercati gestiti da questi ultimi.

d) situazione valutaria

Le quotazioni della valuta circolante nei paesi emergenti possono subire notevoli fluttuazioni, dovute sia alla dinamica dei mercati valutari sia a provvedimenti adottati dalle autorità monetarie interne.

Nonostante sia possibile porre in essere un certo tipo di operatività volta a ridurre i rischi connessi alla tipologia in esame, va tenuto presente che un grado soddisfacente di sicurezza in tal senso non è spesso raggiungibile.

e) raccolta di informazioni

Ottenere esaurienti informazioni relative alle società emittenti ed alle controparti operanti nei paesi emergenti è spesso più difficile di quanto non lo sia nei paesi più sviluppati, poiché i dati ufficiali e le statistiche cui è possibile accedere sono da considerarsi il più delle volte non completamente affidabili.

La possibilità del cliente di effettuare consapevoli scelte strategiche di investimento risulta dunque limitata, a causa della non completa conoscenza anche dei principali parametri economici del paese.

f) settlement

L'affidabilità e l'efficienza dei sistemi di custodia degli strumenti finanziari e delle procedure di regolamento e di compensazione delle operazioni concluse su mercati organizzati in paesi emergenti sono spesso meno sviluppate rispetto agli altri paesi.

Più elevata risulta la possibilità di incorrere in errori, trascuratezze o anche vere e proprie frodi, le cui conseguenze possono arrivare anche a negare al cliente la titolarità degli strumenti finanziari da quest'ultimo acquistati.

g) rischio emittente e rischio di credito

L'instabilità economica che può caratterizzare i paesi emergenti arriva ad avere riflessi negativi anche sulla capacità delle società emittenti strumenti finanziari di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti dei clienti (pagamento dei dividendi, estinzione di prestiti obbligazionari, ecc.).

Alcuni Paesi sono al momento inadempienti rispetto alle proprie obbligazioni di debito pubblico.

Simili rischi risultano poi accresciuti laddove il mercato sia caratterizzato dall'esistenza di un numero ristretto di società emittenti: in tal caso i crediti che possono vantare i clienti vanno soggetti ad un rischio più elevato.

h) regime fiscale

La legislazione fiscale dei paesi emergenti tende ad essere soggetta a repentine e considerevoli innovazioni, e le modalità di esazione dei tributi non sempre risultano efficienti e definite come quelle adottate dai paesi più sviluppati.

All'operatività sui mercati dei paesi emergenti possono risultare difficilmente applicabili le normative adottate dal paese d'origine del cliente per evitare la doppia imposizione fiscale.

i) rischio legale e di regolamento

Benché in alcuni paesi emergenti il sistema legislativo abbia raggiunto (o stia per raggiungere) un grado di sviluppo sufficientemente sofisticato in termini di completezza ed affidabilità, molti dei suddetti paesi presentano un sistema legale lacunoso. L'esecutorietà dei diritti acquisiti dai clienti in tali paesi può risultare precaria ed incerta.

III. INFORMATIVA "CORPORATE BONDS"

Si definiscono "corporate bonds" gli strumenti finanziari di natura obbligazionaria emessi da enti non governativi.

Il rischio che le società emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato (c.d. rischio emittente) si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni corrispondono al cliente. Pertanto, quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente, tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere al mercato.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto da titoli di Stato aventi pari scadenza.

I più immediati ed utilizzati strumenti di analisi del grado di rischio connesso ad emittenti corporate sono rappresentati dalle cosiddette valutazioni sul rating dell'emittente, elaborate dalle principali agenzie internazionali. Queste ultime diffondono valutazioni di rating sul merito creditizio di singoli emittenti, contenenti giudizi sui soggetti a far fronte alle proprie obbligazioni finanziarie; tali valutazioni tengono conto -in linea generale- dei seguenti principali fattori:

- rischi di natura economica e politica relativi al Paese dove la società emittente risiede o ha il proprio mercato principale;
- il settore o i settori industriali in cui la società emittente svolge la propria attività;
- la quota di mercato della società emittente e la sua posizione concorrenziale nel settore;
- la struttura dei costi dei fattori di produzione e l'intensità del capitale richiesto dai processi produttivi;
- le strategie operative e di crescita;
- i parametri ed obiettivi finanziari;
- le caratteristiche e capacità del management, nonché, relativamente alle valutazioni di rating specificamente riferiti a singole emissioni di prestiti obbligazionari;
- la valutazione delle clausole contrattuali;
- l'analisi delle eventuali garanzie offerte.

Le valutazioni di rating normalmente disponibili sul mercato si riferiscono ai prestiti obbligazionari di lungo termine, c.d. *long-term issue credit ratings* (si consideri che il mercato USA considera prestiti obbligazionari di lungo termine le emissioni con scadenza originaria superiore ad un anno).

Al fine di permettere un'adeguata valutazione di possibili investimenti in titoli corporate, si riportano di seguito le scale di misura utilizzate dall'agenzia di rating Moody's, con una sintesi dei relativi giudizi di valutazione, espressi in termini di grado di rischio default (inadempimento) dell'emittente.

CLASSIFICAZIONE	VALUTAZIONE	INVESTMENT GRADE
MOODY'S		
Aaa	Gli emittenti presentano un'eccezionale solidità finanziaria. Anche se il merito di credito dell'emittente potrebbe cambiare, le variazioni prevedibili non dovrebbero pregiudicare l'ottima posizione dei fondamentali	
Aa	Gli emittenti presentano ottima solidità finanziaria. Assieme al grado Aaa questo gruppo rappresenta gli emittenti c.d. di "alto livello". Sono valutati ad un grado inferiore ai soggetti Aaa perché i rischi di lungo termine appaiono marginalmente superiori	
A	Gli emittenti presentano una buona solidità finanziaria, tuttavia possono essere presenti elementi che indicano una certa debolezza di fronte ad eventuali difficoltà future.	
Baa	Gli emittenti presentano una sufficiente solidità finanziaria, tuttavia alcuni elementi di protezione possono essere carenti oppure inaffidabili nel lungo periodo.	

Ba	Gli emittenti presentano dubbia solidità finanziaria. Spesso la capacità di tali soggetti a far fronte ai propri obblighi è relativa e offre scarse garanzie in futuro.	NON INVESTMENT GRADE
B	Gli emittenti presentano scarsa solidità finanziaria. Le capacità di rimborso dei debiti a lungo termine sono minime.	
Caa	Gli emittenti presentano scarsissima solidità finanziaria. Si tratta di soggetti già inadempienti o per i quali la puntualità dei rimborsi è a rischio.	
Ca	Gli emittenti presentano una solidità finanziaria decisamente insufficiente. Sono spesso inadempienti nel pagamento delle obbligazioni.	
C	Gli emittenti sono in stato di default. La categoria è applicata: - quando i pagamenti dovuti non vengono effettuati alla data prevista; - in presenza di sentenza di fallimento o di altre azioni concorsuali.	

Si sottolinea la rilevanza di tale classificazione, soprattutto ove si intenda effettuare un investimento avente ad oggetto titoli obbligazionari ad alto rendimento (c.d. *high yield*). Infatti, nell'ottica della già evidenziata relazione di diretta proporzionalità tra rendimento legato al prestito obbligazionario e rischio insito nel medesimo, tale tipo di strumenti finanziari viene normalmente classificato tra le categorie di valutazione comprese nel **NON investment grade**.

IV. INFORMATIVA SU STRUMENTI STRUTTURATI

Le obbligazioni strutturate sono titoli costituiti da una obbligazione, cosiddetta componente fissa, e da una o più componenti definite "derivative", ovvero espresse da opzioni su attività sottostanti come indici, azioni e valute.

Conseguentemente, sia il rendimento che il valore di tali titoli è influenzato e correlato all'andamento ed al valore di tali attività sottostanti.

Le obbligazioni strutturate sono strumenti complessi il cui acquisto è consigliato solo a chi ne abbia compreso la natura e il grado di rischio.

L'andamento della componente derivativa incide in maniera determinante sul prezzo delle obbligazioni strutturate. L'attribuzione della corretta valorizzazione di tali obbligazioni può quindi risultare piuttosto complessa ed il prezzo esprimere una significativa volatilità ovvero significativi scostamenti rispetto al prezzo medio di un dato periodo.

Tali aspetti si sommano agli elementi di rischiosità impliciti in un investimento obbligazionario come ad esempio rischio emittente, tasso e valuta di espressione.

Sez. 5

Informazioni per l'esecuzione e trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente

PREMESSA

Nel quadro generale della normativa in materia di servizi di investimento assume importanza primaria la disciplina dell'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni (c.d. *best execution*), che obbliga gli intermediari ad adottare tutte le misure sufficienti e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, nell'esecuzione degli ordini, il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell'ordine.

L'importanza relativa di tali fattori deve essere definita dagli intermediari tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dell'ordine, degli strumenti finanziari oggetto dell'ordine e delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

La disciplina della *best execution* trova applicazione per i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di negoziazione in conto proprio e, con regole meno stringenti, per i servizi di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafogli.

In relazione alla disciplina della *best execution* Cassa Centrale offre nell'ambito della propria attività di negoziazione su strumenti finanziari i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, gestione di portafogli e negoziazione per conto proprio (in modalità non sistematica).

Relativamente al servizio di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafogli, assume importanza centrale l'attività di selezione delle controparti a cui trasmettere gli ordini, mediante la quale deve essere verificata la presenza di requisiti ben definiti:

- **elevati standard tecnologici e comprovata affidabilità:** gli intermediari negoziatori devono soddisfare gli elevati standard qualitativi richiesti da Cassa Centrale in tema di supporti tecnico organizzativi (canali di comunicazione, connettività, integrazione di sistemi, procedure di *disaster recovery* e altro);
- **numero e significatività delle sedi di negoziazione:** capacità dell'intermediario di negoziare un'ampia gamma di strumenti finanziari e di indirizzare gli ordini su un significativo numero di *trading venues* in modo da garantire le migliori opportunità operative;
- **condizioni di negoziazione concorrenziali:** capacità degli intermediari di offrire un valido *trade off* tra livello dei costi ed efficaci misure di negoziazione.

L'individuazione delle controparti alle quali inviare gli ordini a fini di esecuzione costituisce l'esito di un effettivo processo di valutazione, adeguatamente formalizzato, che ha interessato l'analisi dei seguenti parametri:

- profilo di rischio della controparte
- ampiezza e significatività delle sedi di esecuzione raggiungibili
- tipologia e caratteristiche della *best execution* adottata
- livello di efficienza e integrazione delle fasi di post-trading (liquidazione e regolamento)
- corrispettivo del servizio fornito
- supporti informativi e operativi
- tipologia di interconnessione impiegata

Tale valutazione deve mantenere una propria costante attualità a garanzia della qualità del servizio di *best execution* offerto al cliente e pertanto Cassa Centrale effettua, almeno una volta l'anno, un processo di revisione volto ad accertare se sussistano le condizioni affinché le controparti selezionate garantiscano il raggiungimento, in modo duraturo, del miglior risultato possibile.

La revisione è condotta anche ogni volta che interviene una modifica rilevante, che influisce sulla capacità di Cassa Centrale di continuare a ottenere sistematicamente il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi incluse nella propria strategia di esecuzione. Cassa

Centrale valuta se siano intervenute modifiche rilevanti e considera l'ipotesi di apportare modifiche all'importanza relativa dei fattori dell'esecuzione alle condizioni migliori per soddisfare il requisito generale dell'esecuzione alle condizioni migliori.

Cassa Centrale garantisce l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per il cliente in relazione a tutti i tipi di strumenti finanziari, siano essi quotati o meno su sedi di negoziazione ed eseguiti all'interno o al di fuori di esse, sia in merito alla esecuzione degli ordini per conto dei clienti che per i servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli.

Cassa Centrale nel rispetto della propria strategia può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione e per tale operatività dovrà ottenere, in via preliminare, il consenso esplicito del cliente.

Le misure interne adottate da Cassa Centrale al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente, si riassumono nella "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini" (di seguito la "Strategia di esecuzione") adottata, che individua per ciascuna categoria di strumento finanziario i negoziatori che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente.

Il presente documento contiene una descrizione sintetica della Strategia di esecuzione adottata da Cassa Centrale. In particolare, descrive, per ciascuna tipologia di strumento finanziario e di servizio di investimento, i fattori di esecuzione e le sedi di esecuzione/negoziatori presi in considerazione da Cassa Centrale per il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente, nonché la condotta di Cassa Centrale in relazione alle modalità di esecuzione e trasmissione degli ordini

Cassa Centrale svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini ricevuti dalla clientela e l'accesso alle sedi di esecuzione avviene mediante soggetti terzi (intermediari negoziatori o broker). In particolare, Cassa Centrale ha identificato per ciascuna categoria di strumenti finanziari i soggetti ai quali trasmettere gli ordini in ragione delle strategie di esecuzione da essi adottate.

SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI

La Banca offre il servizio di ricezione e trasmissione ordini nei confronti dei propri clienti in relazione alle seguenti tipologie di strumenti finanziari:

- Azioni ed ETF quotati su sedi di negoziazione italiane
- Azioni ed ETF quotati su sedi di negoziazione comunitarie e di Paesi Terzi
- Azioni italiane non quotate
- Obbligazioni e Titoli di Stato italiani ed esteri
- Derivati quotati su sedi di negoziazione italiane
- Derivati quotati su sedi di negoziazione comunitarie
- Derivati non quotati su sedi di negoziazione

Per tali tipologie di strumenti finanziari la Banca si avvale dei fattori di esecuzione e dei *broker* riepilogati nelle seguenti tabelle:

Fattori di esecuzione	Importanza assegnata ai fattori di esecuzione
Prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>)	95%
Rapidità di esecuzione e di regolamento	2,5%
Probabilità di esecuzione e regolamento	2,5%

Categoria Titolo	Broker e trading venue
Azioni ed ETF quotati su sedi di negoziazione italiane	BANCA IMI e NEXI <i>Best execution dinamica:</i> Borsa Italia in competizione con BATS Chi-X Europe <i>Best execution statica:</i> MIV, AIM, Global Equity Market
Azioni ed ETF quotati su sedi di negoziazione comunitarie e di Paesi Terzi	BANCA IMI <i>Best execution dinamica:</i> Borse Germania, Olanda, Francia, Svizzera, Svezia, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Belgio, Austria, Spagna, Portogallo, Gran Bretagna in competizione con BATS Chi-X Europe <i>Best execution statica:</i> Borse USA, Canada, Giappone, Australia, Hong Kong, Sud Africa, Slovenia, Croazia, Singapore, Thailandia, Nuova Zelanda, Grecia, Irlanda, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria.
Azioni italiane non quotate	EMITTEnte DELLO STRUMENTO FINANZIARIO
Obbligazioni e Titoli di Stato italiani ed esteri	BANCA IMI <i>Best execution dinamica:</i> MOT, EuroMOT, ExtraMOT, EuroTLX, Market Hub Exchange, Market Hub PIT, Hi-Mtf NEXI <i>Best execution dinamica:</i> MOT, EuroMOT, ExtraMOT, EuroTLX, Hi-Mtf, BLOOMBERG MTF
Derivati quotati su sedi di negoziazione italiane	BANCA IMI e NEXI <i>Best execution statica:</i> Mercati Idem, SedeX, EuroTLX
Derivati quotati su sedi di negoziazione comunitarie	BANCA IMI <i>Best execution statica:</i> Mercato Eurex
Derivati non quotati su sedi di negoziazione	EMITTEnte DELLO STRUMENTO FINANZIARIO

Nel rispetto delle disposizioni e dei criteri normativi, è stata attribuita maggior importanza alla valutazione del corrispettivo totale (*total consideration*) sia nel caso degli strumenti finanziari quotati che di quelli negoziati fuori mercato.

NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

Cassa Centrale offre il servizio di negoziazione in conto proprio per gli ordini dei propri clienti diretti in relazione alle seguenti tipologie di strumenti finanziari:

- Obbligazioni non quotate emesse da Cassa Centrale
- Obbligazioni non quotate emesse dalle banche socie o clienti di Cassa Centrale
- Obbligazioni non quotate emesse da soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti punti
- Obbligazioni e Titoli di Stato quotati su sedi di negoziazione italiane ed estere
- Derivati non quotati su mercati regolamentati

Per tali categorie di strumenti finanziari la Banca segue l'ordine dei fattori di esecuzione indicato nella seguente tabella:

Fattori di esecuzione	Categoria Titolo	Broker
Prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>)	Obbligazioni non quotate emesse da Cassa Centrale	CONTO PROPRIO
Rapidità di esecuzione e di regolamento	Obbligazioni non quotate emesse dalle banche socie o clienti di Cassa Centrale	
Probabilità di esecuzione e regolamento	Obbligazioni non quotate emesse da soggetti diversi da quelli di cui ai precedenti punti	
Oggetto dell'ordine	Obbligazioni e Titoli di Stato quotati su sedi di negoziazione italiane ed estere	
Dimensione dell'ordine	Derivati non quotati su mercati regolamentati	
Altro		

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, attribuendo primaria importanza all'elemento del corrispettivo totale (*total consideration*).

GESTIONI DI PORTAFOGLIO

Cassa Centrale presta il servizio di gestioni di portafogli sia nei confronti di clienti al dettaglio che nei riguardi di clienti professionali.

L'operatività che caratterizza tale servizio, ai fini dell'ottenimento delle migliori condizioni di negoziazione per il cliente, implica una gestione degli ordini più articolata e flessibile rispetto a quella prevista per gli altri servizi di investimento.

Nel caso del servizio di gestione di portafogli, Cassa Centrale adotta per gli ordini dei clienti un modello di *best execution* che prevede:

- l'invio degli ordini in automatico alla controparte tramite dipartimentale titoli con le modalità descritte per il servizio di ricezione e trasmissione ordini; il modello di *best execution* di Cassa Centrale prevede, inoltre, l'invio di ordini con istruzioni specifiche in relazione al mercato di esecuzione e/o alla controparte, nel caso tale operatività consenta di ottenere le migliori condizioni di negoziazione;
- l'utilizzo, anche nel caso di titoli ammessi alla negoziazione su una sede di negoziazione, del canale OTC alternativo all'invio automatico tramite dipartimentale titoli;
- la negoziazione degli ordini in contropartita diretta, con le modalità descritte nel paragrafo relativo alla negoziazione in conto proprio.

Di seguito sono riportati i broker di cui Cassa Centrale si avvale e i fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela gestita.

Fattori di Esecuzione	Broker
- Prezzo dello strumento finanziario, costi di esecuzione e regolamento (<i>Total Consideration</i>)	- BANCA IMI
- Rapidità di esecuzione e di regolamento	- NEXI
- Probabilità di esecuzione e regolamento	- INTERMONTE SIM
- Oggetto dell'ordine	- CONTO PROPRIO
- Dimensione dell'ordine	
- Altro	

L'attività, normalmente effettuata a livello di asset complessivo coinvolge tutte le posizioni appartenenti a una determinata linea di investimento, generando ordini di tipo cumulativo di dimensioni elevate per i quali, sulla base dell'analisi effettuata con le varie controparti, è possibile garantire condizioni ottimali di esecuzione trattando gli ordini telefonicamente o tramite piattaforme elettroniche di trading.

Per quanto riguarda gli strumenti del mercato azionario, tale modalità di negoziazione prevede l'impiego delle controparti NEXI, Intermonte Sim e Banca IMI e consente di ottenere in modo continuativo condizioni ottimali di esecuzione per gli ordini dei clienti.

Per quanto riguarda gli strumenti del mercato obbligazionario, il buon esito degli ordini può essere garantito, in presenza di condizioni di negoziazione e/o di mercato particolari (size degli ordini, liquidità di mercati o strumenti finanziari,...) tramite l'attività svolta in modalità OTC da Cassa Centrale con controparti selezionate e individuate in conformità alla propria regolamentazione interna.

Queste ultime tipologie di negoziazione non consentono di adottare meccanismi efficienti di gestione dell'onere della prova e pertanto non rientrano nel modello di *best execution* descritto nella presente Policy. In relazione a tale aspetto, l'attività di negoziazione prevede che Cassa Centrale e le controparti selezionate operino comunque in una logica di *best execution*, garantendo per quantità, prezzo e tempistica condizioni di negoziazione ottimali e al contempo certezza e rapidità di regolamento.

AVVERTENZE

Nel caso di **istruzioni specifiche** del cliente in merito all'esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste da Cassa Centrale nella propria strategia di esecuzione e trasmissione volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Limitatamente agli elementi dell'ordine oggetto di tali istruzioni, pertanto, Cassa Centrale è sollevata dall'onere di ottenere il miglior risultato possibile

Si precisa, inoltre, che nel caso di **istruzioni parziali** ricevute dal cliente, Cassa Centrale esegue l'ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria strategia di esecuzione e trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità.

Sez. 6

Aggregazione e assegnazione degli ordini (ricezione ed inserimento dell'eseguito, totale o parziale, dell'eventuale ineseguito o revoca dell'ordine)

Cassa Centrale agisce per servire al meglio gli interessi del cliente nella trasmissione ad altre entità, a fini di esecuzione degli ordini derivanti dalle proprie decisioni di investimento per conto terzi.

Cassa Centrale può, limitatamente al servizio di gestione di portafoglio, al fine di minimizzare i costi ed oneri associabili a ciascuna operazione di compravendita a valere su strumenti finanziari trasmessa ai negoziatori prescelti, aggregare singoli ordini in capo ai clienti.

L'aggregazione viene effettuata osservando quanto di seguito:

- gli ordini vengono disposti da Cassa Centrale nell'ambito delle scelte di *asset allocation*, fermo restando il principio della preventiva imputazione degli ordini nel sistema di Cassa Centrale, antecedente alla trasmissione ai negoziatori. Eventuali ordini impartiti direttamente da clienti possono non essere oggetto di aggregazione;
- l'inserimento degli ordini per più clienti e/o per più linee di gestione avviene contestualmente;
- gli ordini aggregati vengono trasmessi ad un unico soggetto negoziatore;
- gli ordini aggregati presentano univoche istruzioni per l'esecuzione;
- il negoziatore non riceve dettaglio degli ordini oggetto di aggregazione;
- l'attribuzione dell'eseguito avviene alle medesime condizioni (ovvero ad un unico prezzo medio) per tutti i clienti;
- l'attribuzione dell'eventuale eseguito totale soddisfa ciascuna singola richiesta facente parte dell'ordine oggetto di aggregazione.

Nel caso di eseguiti parziali Cassa Centrale adotta i seguenti criteri per l'assegnazione delle quantità fino ad esaurimento:

1. assegnazione a ciascun cliente di una partita minima;
2. assegnazione a tutti i clienti dell'eventuale residuo in proporzione alla quantità richiesta;
3. l'eventuale quantità residua – in base alla partita minima- viene attribuita partendo dall'ultima polizza a ritroso ai mandati facenti parte dell'ordine. Ove le quantità eseguite fossero insufficienti a soddisfare i primi due punti dei criteri di assegnazione, l'attribuzione avverrà unicamente sulla base delle partite minime ai singoli ordini secondo il numero progressivo di polizza.

L'inseguito parziale o totale dell'ordine aggregato comporta automaticamente l'inseguito parziale o totale degli ordini singoli che lo compongono.

L'eventuale revoca dell'ordine aggregato comporta automaticamente la revoca di tutti gli ordini singoli che lo compongono.

Sez. 7

Informazione su costi, oneri e incentivi connessi alla prestazione del servizio di gestione

In conformità alla normativa vigente in materia di servizi di investimento, si forniscono di seguito informazioni circa i costi, gli oneri e gli incentivi applicati da Cassa Centrale nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli.

Commissioni di gestione

Il cliente è tenuto a corrispondere a Cassa Centrale le commissioni di gestione indicate in tabella. In particolare nella colonna:

- a) "Valore (% trimestrale)" sono riportate le commissioni di gestione applicate al cliente, calcolate in percentuale sul controvalore del patrimonio gestito;
- b) "Riconosciute ai collocatori (% trimestrale)" è riportata la quota parte delle commissioni di gestione di cui alla precedente lettera a), riconosciuta all'intermediario collocatore da parte di Cassa Centrale, in considerazione dell'attività prestata a favore del cliente in sede di conclusione del contratto e successivamente nel corso dello svolgimento del rapporto;
- c) "Valore (€)" e "Riconosciute ai collocatori (€)" sono riportati a titolo esemplificativo gli importi derivanti dall'applicazione delle commissioni di cui alle precedenti lettere a) e b) calcolate sul controvalore del patrimonio gestito indicato nelle tabelle seguenti;

Le commissioni di gestione differiscono in base alla linea prescelta dal cliente, sono corrisposte posticipatamente su base trimestrale e calcolate sul patrimonio medio conferito del trimestre (compreso il saldo del conto corrente indisponibile). Gli importi sono da considerarsi IVA esclusa, ove prevista.

GP Benchmark	Valore (% trimestrale)	Riconosciute ai collocatori (% trimestrale)	Valore (€ trimestrale)	Riconosciute ai collocatori (€ trimestrale)
			A titolo di esempio su un patrimonio avente controvalore pari a € 25.000	
Obbligazionaria Euro Breve Termine	0,10%	0,070%	25,00	17,49
Obbligazionaria Euro Medio/Lungo Termine	0,225%	0,150%	56,25	37,50
Obbligazionaria Globale	0,30%	0,200%	75,00	50,00
Bilanciata 20	0,275%	0,200%	68,75	50,00
Bilanciata 30	0,30%	0,225%	75,00	56,25
Bilanciata 40	0,325%	0,225%	81,25	56,25
Bilanciata 50	0,35%	0,250%	87,50	62,50
Bilanciata 60	0,375%	0,250%	93,75	62,50
Bilanciata 70	0,40%	0,275%	100,00	68,75
Bilanciata 80	0,40%	0,275%	100,00	68,75
Bilanciata 90	0,425%	0,300%	106,25	75,00
Azionaria Italia	0,40%	0,280%	100,00	69,99
Azionaria Euro	0,45%	0,300%	112,50	75,00
Azionaria Globale	0,45%	0,300%	112,50	75,00
PIR Risparmio Italia 30	0,225%	0,175%	56,25	43,75
PIR Risparmio Italia 50	0,25%	0,200%	62,50	50,00
PIR Risparmio Italia Azionario	0,275%	0,225%	68,75	56,25

GP Quantitative	Valore (% trimestrale)	Riconosciute ai collocatori (% trimestrale)	Valore (€ trimestrale)	Riconosciute ai collocatori (€ trimestrale)
			A titolo di esempio su un patrimonio avente controvalore pari a € 25.000	
Quantitative 1	0,25%	0,190%	62,50	47,50
Quantitative 2	0,30%	0,225%	75,00	56,25
Quantitative 3	0,35%	0,250%	87,50	62,50

GP Private	Valore (% trimestrale)	Riconosciute ai collocatori (% trimestrale)	Valore (€ trimestrale)	Riconosciute ai collocatori (€ trimestrale)
			A titolo di esempio su un patrimonio avente controvalore pari a € 250.000	
GP Private	0,45%	0,375%	1125,00	937,50
GP Private 100% Breve Termine	0,10%	0,070%	250,00	174,99

Per le seguenti linee di investimento le commissioni di gestione sono corrisposte posticipatamente su base annuale e calcolate sul patrimonio medio conferito dell'anno (compreso il saldo del conto corrente indisponibile). Gli importi sono da considerarsi IVA esclusa, ove prevista.

GP Benchmark	Valore (% annuale)	Riconosciute ai collocatori (% annuale)	Valore (€ annuale)	Riconosciute ai collocatori (€ annuale)
			A titolo di esempio su un patrimonio avente controvalore pari a € 25.000	
Prudente	1.70%	1,45%	425,00	362,50
Equilibrata	1.75%	1,45%	437,50	362,50
Dinamica	1.80%	1,45%	450,00	362,50

La commissione di gestione viene ridotta nei casi in cui il risultato lordo del portafoglio nell'anno solare di riferimento, al lordo di costi e oneri fiscali, sia inferiore ad un determinato livello, secondo il seguente schema:

GP Benchmark	Performance GP YTD lorda	Sconto (% annuale)
Prudente	>4%	-
	>=3% e <4%	0.40%
	>=2% e <3%	0.70%
	>=1% e <2%	1.00%
	<1%	1.30%
Equilibrata	>4,5%	-
	>=3% e <4,5%	0.40%
	>=2% e <3%	0.70%
	>=1% e <2%	1.00%
	<1%	1.30%
Dinamica	>5%	-
	>=3% e <5%	0.40%
	>=2% e <3%	0.70%
	>=1% e <2%	1.00%
	<1%	1.30%

Commissioni di performance

Nessuna commissione di performance applicata al cliente.

Commissioni di negoziazione

Il cliente è tenuto a corrispondere a Cassa Centrale le commissioni di negoziazione (quali commissioni di intermediazione per l'acquisto e la vendita degli strumenti finanziari inseriti all'interno dei portafogli in gestione) indicate in tabella. I valori sono comprensivi delle commissioni riconosciute ad altro intermediario e sono da considerarsi IVA esclusa, ove prevista. In particolare nella colonna:

- a) "Valore (%)" sono riportate le commissioni di negoziazione applicate per ciascuna tipologia di strumento finanziario;

- b) “Valore (€ annui)” sono riportati a titolo esemplificativo gli importi derivanti dall’applicazione delle commissioni di negoziazione calcolate sulla base del controvalore medio delle operazioni effettuate sul portafoglio di ciascuna linea di gestione negli ultimi 5 anni. Il dato rappresenta quindi il valore medio annuo delle commissioni di negoziazione sostenuto dal cliente.

GP A titolo di esempio su un patrimonio avente controvalore pari a € 25.000	Titoli obbligazionari		Titoli azionari/ETF/Certificates		Fondi/Sicav	
	Valore (%)	Valore (€ annui)	Valore (%)	Valore (€ annui)	Valore (%)	Valore (€ annui)
Obbligazionaria Euro Breve Termine	0,10%	7,50	0,35%	-	0%	-
Obbligazionaria Euro Medio/Lungo Termine	0,10%	7,50	0,35%	-	0%	-
Obbligazionaria Globale	0,10%	7,50	0,35%	-	0%	-
Bilanciata 20	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
Bilanciata 30	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
Bilanciata 40	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
Bilanciata 50	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
Bilanciata 60	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
Bilanciata 70	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
Bilanciata 80	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
Bilanciata 90	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
Prudente	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
Equilibrata	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
Dinamica	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
Azionaria Italia	0,10%	-	0,35%	43,75	0%	-
Azionaria Euro	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
Azionaria Globale	0,10%	-	0,35%	-	0%	-
PIR Risparmio Italia 30	0,10%	2,50	0,35%	8,75	0%	-
PIR Risparmio Italia 50	0,10%	2,50	0,35%	8,75	0%	-
PIR Risparmio Italia Azionario	0,10%	2,50	0,35%	8,75	0%	-
Quantitative 1	0,10%	7,50	0,35%	3,50	0%	-
Quantitative 2	0,10%	7,50	0,35%	3,50	0%	-
Quantitative 3	0,10%	7,50	0,35%	3,50	0%	-

GP A titolo di esempio su un patrimonio avente controvalore pari a € 250.000	Titoli obbligazionari		Titoli azionari/ETF/Certificates		Fondi/Sicav	
	Valore (%)	Valore (€ annui)	Valore (%)	Valore (€ annui)	Valore (%)	Valore (€ annui)
GP Private	0,10%	85,00	0,35%	30,00	0%	-
GP Private 100% Breve Termine	0,10%	75,00	0,35%	-	0%	-

Costi di ricerca

Nessuna commissione o spesa è applicata al cliente in relazione alla ricerca in materia di investimenti.

Commissioni di deposito di gestione

Il cliente è tenuto a corrispondere a Cassa Centrale costi di custodia e spese per trasferimento titoli (quali spese per servizi accessori) indicate in tabella.

Deposito di gestione	Valore (% annuo)	Valore (€ annuo)
	Calcolato a titolo esemplificativo su un portafoglio pari a € 25.000	
Diritti di custodia	0,031%	7,75

Spese per trasferimento titoli	Per titolo	Massimo	Per titolo	Massimo
	Calcolato a titolo esemplificativo su un portafoglio pari a € 25.000			
	0,004%	0,22%	11	55

Conto corrente di gestione:

tasso nominale annuo creditore: Libor 1 mese rilevato due giorni lavorativi antecedenti l'ultimo di ogni mese con arrotondamento al secondo decimale ridotto di uno spread pari allo 0,20 %

tasso nominale annuo debitore – scoperto di conto: Libor 1 mese rilevato due giorni lavorativi antecedenti l'ultimo di ogni mese con arrotondamento al secondo decimale.

interessi di mora: esente

spese di tenuta conto: esente

spese per operazione: esente

criterio di capitalizzazione: annuale per le competenze a credito/ annuale per le competenze a debito

Imposta di bollo sul contratto, estratto conto, contabili e, in generale, altri oneri fiscali (inclusa l'imposta sulle transazioni finanziarie): a carico del cliente nella misura prevista dalla legge.

Imposta sostitutiva sui redditi finanziari: Cassa Centrale applica la tassazione prevista in relazione al regime scelto dal cliente e alla natura dello stesso (gestito, amministrato, dichiarativo).

Incentivi

In relazione alle linee di gestione che prevedono l'investimento del portafoglio in quote di OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio), Cassa Centrale può percepire, oltre alle commissioni corrisposte direttamente dal cliente, ulteriori commissioni retrocesse dalle società di gestione degli OICR in cui è investito il portafoglio del cliente, in misura variabile dallo 0 al 70% delle commissioni applicate dalle SGR/SICAV in base alla relativa documentazione d'offerta. Se retrocesse, tali commissioni vengono integralmente riaccreditate in via posticipata al cliente con cadenza trimestrale.

Benefici non monetari

Con riferimento alle prestazioni non monetarie percepite, Cassa Centrale Banca accetta solo le tipologie di incentivi di seguito riportati in quanto classificabili come "non monetari minori":

- informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento, di natura generica o personalizzata in funzione della situazione di un singolo cliente;
- materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'impresa terza è contrattualmente impegnata e pagata dall'emittente per produrre tale materiale a titolo permanente, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e al contempo il materiale sia messo a disposizione di qualsiasi impresa di investimento che desideri riceverlo o del pubblico in generale;
- partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario o di un servizio di investimento;
- ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande a margine di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui al precedente punto.

Qualora in relazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli siano percepiti benefici non monetari che non possono essere qualificati come "minori", tali benefici sono trattati come incentivi e, pertanto, sono convertiti in valore monetario, integralmente retrocessi al cliente e comunicati allo stesso.

Impatto dei costi e oneri sulla redditività del servizio di gestione di portafogli

Si riporta di seguito, a fini esemplificativi, una rappresentazione dell'effetto cumulativo dei costi e degli oneri sulla redditività del servizio di gestione di portafoglio. Gli importi sono da considerarsi IVA esclusa, ove prevista.

I valori percentuali riferibili a ciascun anno sono calcolati sommando le voci di costo sopra riportate.

GP	Impatto di costi e oneri sulla redditività netta			
	Iniziale %	Anno 1 %	Anno 2 %	Anno 3 %
Obbligazionaria Euro Breve Termine	0%	0,46%	0,46%	0,46%
Obbligazionaria Euro Medio/Lungo Termine	0%	0,96%	0,96%	0,96%
Obbligazionaria Globale	0%	1,26%	1,26%	1,26%
Bilanciata 20	0%	1,13%	1,13%	1,13%
Bilanciata 30	0%	1,23%	1,23%	1,23%
Bilanciata 40	0%	1,33%	1,33%	1,33%
Bilanciata 50	0%	1,43%	1,43%	1,43%
Bilanciata 60	0%	1,53%	1,53%	1,53%
Bilanciata 70	0%	1,63%	1,63%	1,63%

Bilanciata 80	0%	1,63%	1,63%	1,63%
Bilanciata 90	0%	1,73%	1,73%	1,73%
Prudente	0%	1,73%	1,73%	1,73%
Equilibrata	0%	1,78%	1,78%	1,78%
Dinamica	0%	1,83%	1,83%	1,83%
Azionaria Italia	0%	1,81%	1,81%	1,81%
Azionaria Euro	0%	1,83%	1,83%	1,83%
Azionaria Globale	0%	1,83%	1,83%	1,83%
PIR Risparmio Italia 30	0%	0,98%	0,98%	0,98%
PIR Risparmio Italia 50	0%	1,08%	1,08%	1,08%
PIR Risparmio Italia Azionario	0%	1,18%	1,18%	1,18%
Quantitative 1	0%	1,07%	1,07%	1,07%
Quantitative 2	0%	1,27%	1,27%	1,27%
Quantitative 3	0%	1,47%	1,47%	1,47%
Private	0%	1,85%	1,85%	1,85%
Private 100% Breve Termine	0%	0,43%	0,43%	0,43%

Ulteriori informazioni possono essere richieste agli intermediari che commercializzano il servizio di gestione o direttamente a Cassa Centrale.

* * *